

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere del CSPI sulla

"Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66"

approvato nella seduta plenaria n. 46 del 7.9.2020

Premessa

Considerata la fase incerta e complessa che la scuola si trova ad affrontare all'inizio dell'a.s. 2020/21, dal punto di vista organizzativo, didattico e amministrativo, e vista la portata innovativa delle indicazioni contenute nel decreto in esame e nei suoi allegati, centrali per l'attuazione del decreto legislativo 66/2017 (cosiddetto "decreto inclusione"), come modificato dal decreto legislativo 96/2019 (d'ora in poi "novellato"), il CSPI evidenzia che la prossima emanazione del provvedimento e degli strumenti di lavoro proposti - che necessitano di attenta analisi ed approfondite riflessioni - debba essere supportata da adeguate azioni e misure di accompagnamento che rispondano ai bisogni delle scuole affinché possano operare nelle migliori condizioni.

L'impianto complessivo del decreto legislativo 66/2017 novellato valorizza l'apporto "interistituzionale" alla definizione del progetto di vita della persona con disabilità, di cui il PEI è solo un aspetto. L'accertamento della disabilità (da parte dell'INPS), infatti, è propedeutico al Profilo di Funzionamento (UMV-ASL) che, a sua volta, è propedeutico al PEI (GLO) e al Progetto Individuale (Ente Locale). È pertanto necessaria omogeneità e coerenza dei criteri di elaborazione di tutte quante le certificazioni e documentazioni. Ora alle scuole è richiesto di elaborare i PEI secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento della disabilità e della salute (ICF), anche in assenza di un Profilo di Funzionamento che tenga conto degli stessi criteri. Si evidenzia questa contraddizione e si suggerisce che il nuovo modello di PEI sia vincolante solo dopo l'adeguamento dei Profili di Funzionamento, secondo il modello ICF.

Al momento, inoltre, non sono state emanate, le Linee Guida contenenti i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto dell'ICD e dell'ICF, e del Profilo di Funzionamento, di cui all'art. 5, comma 6, lettere a) e b) del decreto legislativo 96/2019 da parte del Ministero della salute, di concerto con gli altri Ministeri coinvolti. Considerato che il Profilo di Funzionamento è propedeutico al PEI, è possibile iniziare a ragionare secondo un approccio bio-psico-sociale, ma resta il fatto che l'analisi delle aree di funzionamento è ricavabile dalle indicazioni dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione.



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

L'art. 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 66/2017 (comma introdotto dal decreto legislativo 96/2019) prevede l'emanazione di un decreto ministeriale che, tra l'altro, definisca l'adozione del modello di PEI; deve essere considerato, comunque, che molte scuole-polo per l'inclusione, CTS e CTI, anche in reti interistituzionali, lavorano da parecchi anni all'elaborazione di modelli che siano via via più rispondenti alla necessità di garantire un'inclusione scolastica coerente con le raccomandazioni internazionali e i risultati delle ricerche scientifiche. Per questo sarebbe rispettoso degli sforzi fatti dai docenti e dai dirigenti, che come spesso accade diventano parti riconosciute nella normativa, prevedere oltre a una prima attuazione del modello (come indicato nell'art. 21 del decreto in esame) anche la possibilità che il modello sia esemplificativo di quanto indicato nel decreto medesimo. I modelli - che dovrebbero poter essere adeguati anche nello schema proposto, pur mantenendo i punti indicati nel decreto - funzionano, peraltro, se possono essere adattati alle diverse realtà, scolastiche e individuali: dovrebbero, quindi, essere considerati come un riferimento nazionale, vincolante per alcuni aspetti amministrativi e non per quelli progettuali e didattici. Ciò dovrebbe valere in prima attuazione per i motivi indicati, ma è ancor di più indispensabile nell'attuale fase di emergenza e di carico di lavoro concernente l'inizio dell'a.s. 2020/21: non solo in relazione al PEI, che come detto si potrebbe affrontare in ottica di promozione della riflessione, ma soprattutto per le attività del GLO.

In considerazione del fatto che il decreto già presenta in termini analitici i contenuti del PEI (vedi articoli da 11 in poi), il CSPI ritiene che si possa prevedere, in particolar modo in questa prima fase, l'utilizzo flessibile del modello da parte delle scuole al fine di trarne gli elementi per rispondere in modo adeguato alle differenze individuali e alle esigenze ambientali.

Si puntualizza, inoltre, come evidenziato nell'analisi del testo del Decreto in esame, che si richiamano norme che non sono ancora state emanate:

- Decreto interministeriale del ministero della Salute applicativo dell'art. 5 del decreto legislativo 66/2017 novellato
- Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regione, come precisato dall'art. 3 comma 5-bis del decreto legislativo 66/2017 novellato

Questi due documenti sono determinanti per la stesura del PEI, nella nuova logica funzionale dell'approccio bio-psico-sociale, così come indicato all'art. 7 del decreto legislativo 66/2017 novellato.

Tutto il decreto risulta particolarmente puntuale nelle sue articolazioni (anche molto nelle sue regolamentazioni): sarebbe opportuno prevedere, pertanto, una fase di prima attuazione con contestuale monitoraggio.



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolato con osservazioni e proposte di modifica

Testo del decreto	Osservazioni
Il Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze VISTI gli articoli 3, 30, 31, 32, 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione; VISTO l'articolo 1 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata con legge n. 18/2009, il cui scopo è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità;	Osservazioni In attesa dell'emanazione del decreto interministeriale (del ministero della salute), contenente le Linee guida utili alla definizione - della certificazione di accertamento della disabilità - del Profilo di Funzionamento andrebbe comunque citato l'art. 5 del decreto legislativo 66/2017 novellato.
VISTO l'articolo 1, comma 2 della stessa Convenzione (CRPD) concernente la definizione di persone con disabilità, ossia «quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri»; VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, i commi 180 e 181, lettera c); VISTA la legge 5 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti» ed in particolare l'articolo 1; VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni»;	Si suggerisce, inoltre, un assetto più organico dei "visto" citati nella premessa rispetto o alla gerarchia delle fonti o alla cronologia dei provvedimenti normativi.



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 139 e seguenti; VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»;

VISTO il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'articolo 20;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «*Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*»;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'articolo 10; VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*» convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» e, in particolare, l'articolo 19;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

VISTA la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»;



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, di adozione del Regolamento recante «Norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162;



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTA la *Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute* (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001; VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante «*Norme per la promozione*

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO in particolare, l'art. 7, comma 2-ter del DLgs 13 aprile 2017, n. 66, concernente la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 dello stesso DLgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

SENTITO l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica riunitosi il 31 agosto 2020:

 $\label{lem:consiglio} \mbox{ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, espresso nella seduta del XXX settembre 2020;$

RITENUTO

DECRETANO



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Testo del decreto	Proposta di modifica/Osservazioni
Articolo 1	Articolo 1
Oggetto e definizioni	Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto adotta il modello nazionale di piano educativo individualizzato	
e le correlate linee guida e stabilisce le modalità di assegnazione delle misure di	
sostegno agli alunni con disabilità.	
Al presente decreto sono allegati i seguenti documenti, che ne costituiscono	
parte integrante:	
a. Modello di PEI per la scuola dell'infanzia - Allegato A1;	
b. Modello di PEI per la scuola primaria - Allegato A2;	
c. Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado – Allegato A3;	
d. Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado – Allegato A4;	
e. Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto	
dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,	
per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del DLgs	
66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni	
scolastiche – Allegato B;	
f. Scheda per l'individuazione del debito di funzionamento – Allegato C;	
g. Tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il	
sostegno e l'assistenza – Allegato C1.	
3. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:	
a. alunni con disabilità: le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia, le alunne e	
gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, le	
studentesse egli studenti della scuola secondaria di secondo grado certificati ai sensi	
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;	
b. legge 104/1992: la legge 5 febbraio 1992, n. 104;	
c. DLgs 66/2017: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;	



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

d. PEI: il Piano educativo individualizzato di cui all'articolo 12, comma 5 della legge	
104/1992;	
e. GIT: il gruppo per l'inclusione territoriale di cui all'articolo 9, comma 4 del DLgs	
66/2017;	
f. GLO: il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10	Si osserva che nell'elenco delle definizioni è mancante quella del GLI.
del DLgs 66/2017;	
g. OMS: organizzazione mondiale della sanità;	
h. ICF: international classification of functioning;	
i. ASL: Azienda sanitaria locale;	
j. UMV: Unità multidisciplinare di valutazione.	
Articolo 2	Articolo 2
Formulazione del Piano Educativo Individualizzato	Formulazione del Piano Educativo Individualizzato
1. II PEI:	1. Il PEI:
a. è elaborato e approvato dal GLO ai sensi del successivo articolo 3, comma 9;	
b. tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della	
classificazione ICF dell'OMS;	Letters a). Dev completerre di letture si netrobbe vincutere per estesse quente indicate nelle
c. attua le indicazioni di cui all'articolo 7 del DLgs 66/2017;	Lettera c). Per completezza di lettura si potrebbe riportare per esteso quanto indicato nelle lettere c, d, e, dell'art. 7 del decreto legislativo 66/2017 novellato.
d. è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove	
e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;	



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

e. è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;

f. nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall'interlocuzione tra i docenti dell'istituzione scolastica di provenienza e i docenti dell'istituzione scolastica di destinazione e, nel caso di trasferimento, è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali e dell'ambiente di apprendimento dell'istituzione scolastica di destinazione;

g. è un atto amministrativo che garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'Accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del DLgs 66/2017.

Lettera g). Considerare il PEI un atto amministrativo lo riduce ad un adempimento formale con possibili conseguenze di contenzioso anche sugli aspetti tecnici legati alle scelte pedagogiche didattiche. Il PEI dovrebbe essere principalmente uno strumento di progettazione condivisa fra scuola-famiglia e ASL.

La parte relativa alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione ... deve essere aggiunta laddove si fa riferimento alla progettazione educativo-didattica.

Si propone che l'espressione "in progetti specifici" sia sostituita con "progetti di inclusione e integrazione" perché potrebbe essere interpretata come "laboratori riservati ai soli alunni con disabilità e/o a loro insieme ad alunni scolasticamente fragili", riproducendo, di fatto, classi differenziali speciali. Si ricorda che l'Accordo di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 66/2017 novellato, non è ancora stato sottoscritto.

Di conseguenza, si suggerisce di omettere dal testo le seguenti espressioni:

"è un atto amministrativo che"; "le modalità di verifica, i criteri di valutazione,"; "e in progetti specifici"; "la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata".

Si propone, pertanto, la seguente riscrittura della **lettera g)**:

"... garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

	c della i abblica istrazione
	di ore di sostegno alla classe, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'Accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 66/2017 novellato".
Articolo 3	Articolo 3
Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione	Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione
Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, ivi compreso l'insegnante specializzato per il sostegno didattico, e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.	Comma 1. Si propone di omettere: ", ivi compreso l'insegnante specializzato per il sostegno didattico,". Si suggerisce di riscrivere il comma 1 come segue: "Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o dei docenti contitolari della classe".
2. Partecipano al GLO i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l'unità di valutazione multidisciplinare.	
3. L'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa, con diritto di voto. Nel caso in cui l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza.	Comma 3 . Si propone di eliminare le parole "con diritto di voto" (vedi quanto proposto nel successivo art. 4) in quanto il GLO non si può configurare come un nuovo Organo Collegiale ma come Gruppo di Lavoro sui temi oggetto del presente provvedimento.
4. È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.	



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

- 5. Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l'alunno, l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ove esistente, lo psicopedagogista ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI (tolto) per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI.
- 6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia.
- 7. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psicopedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.
- 8. Il Dirigente scolastico, a inizio dell'anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, individua, con proprio decreto, la configurazione del GLO.
- 9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.
- 10. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Comma 8. Il Dirigente non configura il GLO, perché già definito dal comma 1 del presente articolo, ma ne definisce la composizione allargata ai possibili partecipanti, anche in relazione alle scelte organizzative della scuola.

Comma 10. Si chiede di chiarire per quale componente del GLO il comma faccia riferimento. Si ricorda che se il GLO fosse mantenuto come Organo Collegiale a sé stante andrebbero computate le ore di attività collegiali all'interno delle 40 ore previste dal CCNL per i consigli di classe, mentre per i collaboratori scolastici coinvolti si dovrebbero prevedere il recupero o la retribuzione dello straordinario o progetti specifici, così come definito nel Piano Annuale delle Attività del personale ATA, come disposto dall'art. 41, comma 3, del vigente CCNL.



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 4	Articolo 4
Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione	Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione Il presente articolo andrebbe rivisto per una maggiore coerenza con quanto previsto dall'art.3 del Decreto in esame per evitare fraintendimenti rispetto ai ruoli e ai compiti dei vari partecipanti al GLO. Si chiede inoltre di eliminare qualsiasi riferimento al PEI provvisorio che è regolamentato nell'art. 16 del presente Decreto.
1. Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui all'articolo 16 e - di norma - entro il 31 di ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.	Comma 1 . Si propone di aggiungere dopo il termine GLO, "nella composizione di cui al comma 8 dell'art.3 del presente Decreto". Il testo del comma 1 , pertanto, andrebbe così riscritto: "Il GLO, nella composizione di cui al comma 8 dell'art. 3 del presente Decreto, si riunisce di norma entro il 31 ottobre per l'approvazione del PEI".
2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.	
3. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo.	Comma 3. Per una più puntuale definizione delle responsabilità in relazione alle competenze del GLO nelle sue diverse articolazioni, previste dallo stesso Decreto in esame, si propone la seguente riformulazione: "Il GLO, nella composizione di cui all'art. 3, c.8, del presente Decreto, si riunisce ogni anno, entro il 30 giugno, per la verifica finale. Il GLO di cui all'art.3, c.1, del presente Decreto, tenendo conto della verifica effettuata, formula le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo"
4. Il GLO è un organo collegiale, ai sensi dell'articolo 37 del DLgs 297/1994; per la sua costituzione e la validità delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni ivi previste.	Si propone di eliminare il comma 4 in quanto il GLO non è uno degli "organo collegiali" della scuola previsti dal TU, il d.lgs. 297/94, ma un GRUPPO DI LAVORO a composizione variabile come definito dallo stesso d.lgs. 66/2017, novellato.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto e regolarmente convocati.	Si propone di eliminare il comma 5 in coerenza con la soppressione del c.4 e con riferimento al c. 9 dell'art. 3 del Decreto in esame che già definisce le modalità di decisione.



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

I	6. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in
I	ore non coincidenti con l'orario di lezione.

- 7. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.
- 8. Il GLO è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, di norma con un preavviso di almeno sette giorni, mediante comunicazione via posta elettronica ordinaria agli indirizzi dei suoi componenti, curando di accertare la ricezione dell'avviso di convocazione.
- 9. Il verbale dell'incontro, firmato da chi lo presiede e da chi verbalizza, certifica la regolarità delle procedure e delle decisioni assunte. L'istituzione scolastica definisce modalità adeguate a consentire in tempi rapidi l'approvazione da parte dei membri e l'eventuale rettifica dei verbali proposti.
- 10. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.
- 11. I membri del GLO, nell'ambito delle procedure finalizzate all'individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria.

Comma 6. Si propone la seguente riformulazione: "Le riunioni del GLO sono calendarizzate sulla base del piano annuale delle attività di ogni singola scuola".

Fatta salva la necessità di favorire la presenza del maggior numero di partecipanti e al fine di agevolare la presenza di tutti i docenti della classe, per evitare che il processo di inclusione sia affidato al solo docente di sostegno, appare un inutile irrigidimento la definizione di tempi così definiti che sono di competenza dell'autonomia organizzativa della scuola.

Comma 8. Si propone la seguente modifica: *"Il GLO nella composizione di cui all'art.3, comma 8, del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione".*

Comma 9. Si propone la seguente modifica: "Di ciascuna riunione sarà redatto apposito verbale".

Si propone di eliminare il comma 10 in quanto si tratta di procedure già previste da norme di carattere generale.

Comma 11. In coerenza con quanto definito dal testo del Decreto in esame, si propone che l'incipit del comma debba essere così riformulato: "I *componenti del GLO di cui al c.1 dell'art.3 del presente Decreto"*.

Non è opportuno, inoltre, in relazione alle problematiche della privacy prevedere l'accesso generalizzato al sistema SIDI. Altra cosa è rispondere all'esigenza di interfacciare tutti gli attori istituzionali coinvolti nel processo di inclusione, ivi compresa l'assistenza specialistica.



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

12. Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione di cui al comma 11, riguardante l'alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679). Articolo 5 Raccordo del PEI con il Profilo di Funzionamento 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a) del DLgs 66/2017, il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla redazione del PEI.	Articolo 5 Raccordo del PEI con il Profilo di Funzionamento Comma 1. Si ribadisce la difficoltà di elaborare un PEI basato sul Profilo di Funzionamento in quanto non sono state ancora emanate le Linee Guida dal Ministero della Salute.
Pertanto, è opportuno che il GLO, oltre a prendere visione del Profilo di Funzionamento, ne fornisca una sintesi che metta in evidenza le informazioni relative alle dimensioni rispetto alle quali è necessaria un'analisi puntuale, seguita dalla progettazione di interventi specifici. 2. Nel PEI sono riportati, attraverso una sintetica descrizione, gli elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento. 3. Qualora, nella fase transitoria di attuazione delle norme, non fosse disponibile il	quanto non sono state ancora emanate le tinee dalla dai ministero della salute.
Profilo di funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. Articolo 6	Articolo 6
Raccordo del PEI con il Progetto Individuale 1. Nel PEI sono esplicitate indicazioni relative al raccordo tra il PEI e il Progetto Individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di realizzare una progettazione inclusiva che recepisca anche azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall'Ente locale, rivolte allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale.	Raccordo del PEI con il Progetto Individuale



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

 Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato già redatto, al momento della predisposizione del PEI, è necessario riportare una sintesi dei contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di coordinamento e interazione con il PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia. Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato richiesto e non ancora redatto, è opportuno raccogliere indicazioni utili per la redazione del Progetto. 	
Articolo 7 Quadro informativo 1. Il modello di PEI prevede un "Quadro informativo" redatto a cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO esterni all'istituzione scolastica, relativo alla situazione familiare e alla descrizione dell'alunno con disabilità. 2. Nella scuola secondaria di secondo grado, uno specifico spazio è dedicato alla descrizione di sé dello studente, attraverso interviste o colloqui.	Articolo 7 Quadro informativo



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Onisigno Superior	e della Pubblica isti uzione
Articolo 8 Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico	Articolo 8 Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico
1. Al fine di individuare i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici, la progettazione è preceduta da attività di osservazione sistematica sull'alunno.	
L'osservazione sistematica e la conseguente elaborazione degli interventi per l'alunno tengono conto e si articolano nelle seguenti dimensioni:	Comma 2 . Si propone di aggiungere dopo "osservazione sistematica," il seguente inciso "compito affidato a tutti i docenti della sezione e della classe".
a. la dimensione della <i>relazione</i> , della <i>interazione</i> e della <i>socializzazione</i> , che fa riferimento alla sfera affettivo relazionale, considerando l'area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all'apprendimento;	
b. la dimensione della <i>comunicazione</i> e del <i>linguaggio</i> , che fa riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale e al relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi; considera anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati;	Comma 2, lettera b). Si propone l'integrazione del comma facendo riferimento a tutte le forme di comunicazione non verbale, artistica e musicale.
c. la dimensione dell'autonomia e dell'orientamento, che fa riferimento all'autonomia della persona e all'autonomia sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile);	



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

d. la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento, che fa riferimento alle capacità mnesiche, intellettive e all'organizzazione spaziotemporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d'età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.	
 3. Per ciascuna delle dimensioni di cui al comma 2 sono da individuare: a. obiettivi ed esiti attesi; b. interventi didattici e metodologici, articolati in: i. attività; ii. strategie e strumenti. 	
Articolo 9	Articolo 9
Ambiente di apprendimento inclusivo	Ambiente di apprendimento inclusivo
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, nella progettazione educativo-didattica si pone particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.	
2. Al fine di realizzare quanto indicato all'articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, sono condotte dai docenti osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell'osservazione sistematica dell'alunno con disabilità e della classe, avendo cura, nella scuola secondaria di secondo grado, di tener conto delle indicazioni fornite dallo studente.	
3. A seguito dell'osservazione del contesto scolastico, sono conseguentemente indicati obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati e di indicazioni dello studente con disabilità. Particolare cura è rivolta allo sviluppo di "processi decisionali supportati", ai sensi della Convenzione ONU (CRPD).	



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 10

Curricolo dell'alunno

- 1. Al fine di un ampio coinvolgimento di tutta la componente docente, la progettazione didattica deve tener conto di ulteriori interventi di inclusione attuati sul percorso curricolare della classe e dell'alunno con disabilità, indicando modalità di sostegno didattico, obiettivi, strategie e strumenti nelle diverse aree disciplinari o discipline, a partire dalla scuola primaria .Nella scuola dell'infanzia tale attività di progettazione, con il concorso di tutti gli insegnanti della sezione, riguarderà interventi educativi nei diversi campi di esperienza, con l'esplicitazione di strategie e strumenti utilizzati.
- 2. Con riguardo alla progettazione disciplinare, è indicato:
- a. se l'alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, nel qual caso si applicano gli stessi criteri di valutazione;
- b. Se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e, in tal caso, se l'alunno con disabilità è valutato con verifiche identiche o equipollenti;
- c. se l'alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, con verifiche non equipollenti;
- d. se l'alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio.

Articolo 10

Curricolo dell'alunno

Comma 2.

Lettera a). Dopo "classe," si propone di omettere "nel qual caso si applicano gli stessi criteri di valutazione;" in quanto i criteri di valutazione devono essere sempre individualizzati, anche quando per l'alunno è previsto lo stesso percorso programmato per la classe.

Lettera c). Si propone la seguente modifica: "se l'alunno con disabilità, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, segue un percorso didattico differenziato, con verifiche individualizzate". Deve essere precisato, infatti, che l'alunno con percorso differenziato frequenta il secondo grado dell'istruzione in quanto il decreto legislativo 62/2017 (sulla valutazione) non prevede, per la scuola del primo ciclo, un percorso differenziato.

Lettera d). Si propone di ometterla in quanto si ritiene che non si debbano contemplare forme di esonero dalle discipline ma fare riferimento al percorso differenziato di cui alla precedente lett. c).



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

 3. Nel PEI è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se trattasi di: a. percorso ordinario; b. percorso personalizzato (con prove equipollenti); c. percorso differenziato. 	
4. Nel PEI sono, altresì, indicati i criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici, ossia se il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe ovvero se è valutato in base a criteri personalizzati, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi.	
5. La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del consiglio di classe nella scuola secondaria, ovvero del team dei docenti nella scuola dell'infanzia e primaria e si svolge ai sensi della normativa vigente.	
Articolo 11	Articolo 11
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Articolo 12	Articolo 12
Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza	Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza
1. Relativamente agli interventi di assistenza necessari per garantire il diritto allo	
studio di alunni con disabilità, nel PEI sono indicati distintamente e specificamente	
gli interventi di Assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, non	
riconducibili ad interventi educativi) e gli interventi di Assistenza specialistica	
all'autonomia e/o alla comunicazione (per azioni riconducibili ad interventi	
educativi).	
2. Per quanto concerne gli interventi di Assistenza specialistica alla comunicazione,	
sono distintamente indicate le necessità di assistenza ad alunni privi della vista, privi	
dell'udito o con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.	
3. Per quanto concerne gli interventi di Assistenza specialistica all'autonomia, sono	
specificamente indicate le necessità relative all'educazione e sviluppo	
dell'autonomia (cura di sé, mensa e altro).	
2 Developments according all interventi di Assistance appricibities nevillenten ancie e /a	
2. Per quanto concerne gli interventi di Assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione sono specificamente indicate le necessità relative all'educazione e	
sviluppo dell'autonomia (cura di sé, mensa e altro) nonché le necessità di assistenza	
per la comunicazione agli alunni privi della vista, privi dell'udito e con disabilità	
intellettive e disturbi del neuro-sviluppo.	
Articolo 13	Articolo 13
Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse	Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse
Il PEI prevede un prospetto riepilogativo ove sia possibile desumere	
l'organizzazione generale del progetto di inclusione e l'utilizzo delle risorse, con	
indicazione delle presenze, rispettivamente: dell'alunno a scuola, delle risorse	
professionali impegnate nelle attività di sostegno didattico, dell'assistente	
all'autonomia e/o alla comunicazione, nonché dei collaboratori scolastici impegnati	
nell'assistenza igienica di base	



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

2. Nello stesso prospetto sono, altresì, indicate le seguenti specifiche: a. se l'alunno è presente a scuola per l'intero orario o se si assenta su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;	Comma 2. Lettera a). Si propone di ometterla in quanto, se l'alunno si dovesse assentare, sarà la famiglia a provvedere, come avviene per gli altri alunni, e a giustificare l'assenza o a comunicare un'eventuale assenza prolungata.
b. la presenza dell'insegnante per le attività di sostegno, specificando le ore settimanali;	Lettera b) . Si propone di ometterla in quanto vi è già il prospetto delle ore settimanali. Non serve replicare.
c. le risorse destinate agli interventi di assistenza igienica e di base;	
d. le risorse professionali destinate all'assistenza per l'autonomia e/o per la comunicazione;	
e. eventuali altre risorse professionali presenti nella scuola o nella classe;	Lettera e) . Si suggerisce di specificare meglio cosa si intende per "risorse professionali presenti nella scuola" e se le stesse facciano parte di percorsi o progetti per l'inclusione.
f. gli interventi previsti per consentire all'alunno di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe;	
g. le strategie per la prevenzione e l'eventuale gestione di comportamenti problematici;	
h. le attività o i progetti per l'inclusione rivolti alla classe;	
i. le modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico;	
j. eventuali interventi e attività extrascolastiche attive, anche di tipo informale, con la specifica degli obiettivi perseguiti e gli eventuali raccordi con il PEI.	



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

•	
Articolo 14 Certificazione delle competenze 1. Per quanto concerne la Certificazione delle competenze, il PEI prevede una sezione dedicata a note esplicative che rapportino il significato degli enunciati relativi alle Competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità agli obiettivi specifici del PEI, anche in funzione orientativa – nel secondo grado di istruzione – per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.	Articolo 14 Certificazione delle competenze
Articolo 15 Verifica finale e proposta di assegnazione delle risorse	Articolo 15 Verifica finale e proposta di assegnazione delle risorse
1. In sede di verifica finale del PEI, si procede alla valutazione globale dei risultati raggiunti, tenuto conto – nella scuola secondaria di secondo grado – del principio di autodeterminazione degli studenti e delle studentesse. Contestualmente si procede all'aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l'anno scolastico successivo.	
2. Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche svolte, tenuto conto del Profilo di Funzionamento e del suo eventuale aggiornamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante l'anno, il GLO propone, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto, il fabbisogno di ore di sostegno per l'anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta.	Al comma 2 si propone di sostituire: "dall'organizzazione delle attività di sostegno" con "dalle attività scolastiche" in quanto è necessario diffondere e ribadire la logica che l'alunno è affidato a tutti i docenti e che si interfaccia con ciascuno di loro; riferirsi solo al docente di sostegno , significa pensare a una classe nella classe e non certo a una organizzazione inclusiva.
3. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 7, lettera d) del DLgs 66/2017, il GLO procede a definire la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo. In particolare, si indica il fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e il	Al comma 3 si propone di far terminare il presente comma dopo le parole "igienica e di base", omettendo tutto il restante testo perché ad oggi è inapplicabile: non vi sono, infatti, le indicazioni previste dall'art. 3, comma 5-bis, del d.lgs. 66/2017 novellato.



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consigno Superior	e della Pubblica istruzione
fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla	
comunicazione, nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo, di cui all'articolo 3,	
comma 5-bis del DLgs 66/2017, sancito in sede di Conferenza Unificata, per l'anno	
scolastico successivo, specificando la tipologia di assistenza / figura professionale e il	
numero delle ore ritenuto necessario, al fine di permettere al Dirigente scolastico di	
formulare la richiesta complessiva d'Istituto delle misure di sostegno ulteriori	
rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l'Ente Territoriale.	
4. Sono previste eventuali esigenze correlate al trasporto dell'alunno con disabilità	
da e verso la scuola.	
Articolo 16	Articolo 16
PEI provvisorio per l'anno scolastico successivo	PEI provvisorio per l'anno scolastico successivo
	Il PEI provvisorio è un documento difficile da realizzare nei tempi indicati e per le difficoltà di presenza di tutte le figure previste nel GLO, soprattutto negli anni di passaggio tra un grado e l'altro di scuola, anche in considerazione che in detto documento sono proposte le ore di sostegno.
1. Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto attestazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo.	Comma 1. Si propone di modificare il termine "attestazione" con "certificazione".
2. Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all'articolo 2. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.	Comma 2. Il GLO è definito all'art. 3 e non all'art. 2. Aggiungere in fondo al comma, inoltre, la seguente frase: "Nel caso di cambio di scuola, di grado e/o di indirizzo, è necessario che il PEI provvisorio sia redatto dalla scuola di provenienza". Si suggerisce altresì l'opportunità di precisare tempi e modalità per la richiesta delle ore nel grado successivo.



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

2011-311	
3. Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI allegato al presente decreto: a. Intestazione e composizione del GLO; b. Sezione 1 - Quadro informativo, con il supporto dei genitori; c. Sezione 2 - Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento; d. Sezione 12 - PEI provvisorio per l'a.s. successivo; e. Sezione 4 - Osservazioni sull'alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico; f. Sezione 6 - Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori. 4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 7, lettera d) del DLgs 66/2017, il PEI provvisorio riporta la proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l'anno successivo, nonché la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza,	Deve essere precisato che quanto indicato nei punti d) , e) e f) vale solo nel caso di alunni che già frequentano la scuola; al contrario, nel caso di passaggio ad un grado successivo i docenti designati non potrebbero fornire indicazioni riguardanti il contesto, la progettazione degli interventi didattici e l'osservazione sull'alunno nella nuova scuola.
all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo, con modalità analoghe a quanto disposto all'articolo 15.	
Autical a 47	Auticals 47
Articolo 17 Esame della documentazione	Articolo 17 Esame della documentazione
1. In caso di controversie sull'interpretazione dei contenuti della certificazione, il Dirigente scolastico o chi presiede la seduta può chiedere al rappresentante dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL un'interpretazione del contenuto della stessa.	
2. In caso di indicazioni di norme non corrispondenti alla tipologia di disabilità indicati nella documentazione clinica, qualora non si raggiunga un accordo in seno al GLO, chi presiede la riunione trasmette i documenti oggetto di discussione al Dirigente scolastico che provvede a chiedere chiarimenti al Presidente della Commissione INPS del territorio ove è stato rilasciato.	



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

3. In ogni caso, qualora un componente del GLO ravvisi eventuali incongruenze circa						
il contenuto della certificazione, ch	ni presiede	la riuni	one trasi	mette la		
documentazione al Dirigente scolastico che provvede a contattare il competente						
ufficio dell'INPS preposto al controllo delle Commissioni di valutazione.						
Articolo 18						Articolo 18
Definizione delle modalità per l'as	Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno					Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno
1. Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo "debito di funzionamento", secondo quanto descritto nell'Allegato C, parte integrante del presente decreto.						Comma 1 . Si propone di omettere il comma 1 in quanto in ICF non esiste l'espressione "Debito di Funzionamento". Tale espressione rende un'immagine dell'alunno contraria alla stessa impostazione bio-psico-sociale orientata a vedere le capacità e potenzialità dell'alunno nel contesto scolastico.
2. Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle "capacità" dell'alunno indicate nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema:						2. Si sottolinea ancora una volta che il Profilo di Funzionamento non è ancora attuato per la mancata emanazione delle Linee Guida del Ministero della Salute; inoltre lo schema inserito nel comma, esplicitante la definizione del fabbisogno, sembra incoerente con l'impostazione ICF a cui deve far riferimento il Profilo di Funzionamento stesso.
Entità delle difficoltà nello svolgimento	Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata	Toll a call acve lai illerimento il i romo al l'anzionamento stesso.
delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati						
3. Il GLO formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza, al fine di attuare gli interventi educativo-didattici, di assistenza igienica e di base, nonché di assistenza specialistica, nell'ambito dei range dell'entità delle difficoltà indicati nella Tabella di cui all'Allegato C1.						
4. La verifica finale, di cui all'articolo 15, con la proposta del numero di ore di					i ore di	Al comma 4 dopo "dal GLO," si propone di omettere "e valutata" in quanto tale valutazione
sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base,					ca e di base,	non riguarda la proposta di ore del singolo PEI, bensì rientra tra le responsabilità dirigenziali
nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza,					a,	nella gestione complessiva delle risorse della scuola.
all'autonomia e/o alla comunicazione, con relativo fabbisogno di ore , per l'anno					per l'anno	
scolastico successivo, è approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente						
scolastico al fine di:						



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

a. formulare la richiesta complessiva d'istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno;	
b. formulare la richiesta complessiva d'Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l'Ente Territoriale.	
5. Le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione sono attribuite dagli Enti preposti, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole e sulla base delle richieste complessive formulate dai Dirigenti scolastici, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis del DLgs 66/2017.	
Articolo 19	Articolo 19
Modello di Piano Educativo Individualizzato 1. I modelli di cui all'articolo 1, comma 2 sono adottati dalle Istituzioni scolastiche per la redazione del PEI da parte dei GLO. 2. I modelli di PEI sono resi disponibili in versione digitale da compilarsi in modalità telematica, con accesso tramite sistema SIDI da parte delle Istituzioni scolastiche e dei componenti dei rispettivi GLO, i quali sono registrati e abilitati ad accedere al sito con il rilascio di apposite credenziali.	Modello di Piano Educativo Individualizzato
Articolo 20 Linee guida 1. È adottato il documento recante «Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del DLgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni	Articolo 20 Linee guida



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Articolo 21	Articolo 21
Norme transitorie	Norme transitorie
1. I modelli di PEI, di cui all'articolo19, sono adottati, nelle more dell'emanazione delle Linee Guida di cui all'articolo 5, comma 6, del DLgs 66/2017, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare la progettazione educativo-didattica alle nuove norme sull'inclusione.	
2. Al termine dell'anno scolastico 2020/2021, i modelli di PEI sono sottoposti a revisione e possono essere integrati e/o modificati, sulla base delle indicazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche.	
3. I modelli di PEI sono sottoposti a verifica e aggiornati con cadenza almeno triennale.	
4. Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n.90.	
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 è costituito, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'istruzione, un Comitato Tecnico con la partecipazione di rappresentanti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.	



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Osservazioni sulle "Linee Guida"

Il CSPI nell'analizzare i testi in esame delle "Linee Guida" e degli Allegati, oltre che raccomandare la stesura completa dei riferimenti normativi di ciascuna sezione, osserva quanto segue.

Rispetto al metodo seguito, per quanto riguarda le parti comuni al Decreto e alle Linee Guida in esame si fa riferimento a quanto già espresso nel testo del parere.

Nel merito si ribadisce che nell'articolazione proposta, il GLO si appalesa come un organismo troppo "rigido" con il rischio di risultare pletorico a svantaggio di un vero lavoro comune.

Si riscontra, inoltre, che l'eventuale previsione del GLO come Organo Collegiale, oltre a quanto indicato precedentemente, produrrebbe anche un'incoerenza complessiva tra gli organismi della scuola.

Si segnala, inoltre, che all'interno di un documento definito Piano Educativo Individualizzato, ricorre l'uso del termine personalizzazione, che l'elaborazione scientifica descrive come modello pedagogico distinto rispetto all'individualizzazione. Si chiede, pertanto, la sostituzione nei testi in esame dell'espressione "personalizzare" con "individualizzare".

Dalla lettura comparata tra il Decreto e le Linee Guida emerge, altresì, un diverso approccio culturale relativamente all'idea di PEI che nelle Linee Guida si configura come strumento di progettazione, mentre nel Decreto sembra risultare poco finalizzato a tale funzione a causa delle rigidità e dei vincoli a cui è sottoposto.

Si rileva, inoltre, una discrepanza relativa alla definizione delle risorse che nelle Linee Guida non è attribuita correttamente a studenti e genitori, considerato che i medesimi sono parte in causa; nel testo del Decreto, questa posizione non è così chiara.

Nelle Linee Guida, altresì, andrebbe chiarito, così come previsto dal Decreto in esame (art. 15, comma 2) che le risorse richieste possono essere riviste ogni anno in relazione alle esigenze definite nel PEI e non alla certificazione di disabilità e alla gravità.

In coerenza, infine, con quanto già modificato nella sezione 8, "Interventi sul percorso curriculare", delle Linee Guida, il CSPI chiede - in riferimento all'esonero totale dall'insegnamento della disciplina - che sia modificato quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lett. d) del Decreto in esame.



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Osservazioni sul "Modello di PEI" proposti negli Allegati: A1-scuola dell'infanzia; A2-scuola Primaria; A3-scuola secondaria di I grado; A4-scuola secondaria II grado

Il CSPI, come già evidenziato in premessa, ritiene che si possa prevedere in questa prima fase un utilizzo flessibile del modello al fine di trarne gli elementi utili a rispondere in maniera coerente alle differenze individuali e alle esigenze ambientali.

In alcuni passaggi le richieste presenti nelle diverse sezioni dei modelli appaiono ridondanti e la sequenza delle sezioni e i contenuti andrebbero resi maggiormente coerenti tra loro.

Nei modelli si parla di Profilo di Funzionamento ma le UMV non saranno messe in condizioni di redigerlo in modo uniforme a livello nazionale finché non saranno approvati i provvedimenti normativi presupposti (Decreto interministeriale del ministero della Salute, e degli altri ministeri interessati, applicativo dell'art. 5 del decreto legislativo 66/2017 novellato).

Si puntualizza nuovamente, come già evidenziato nell'analisi del Decreto in esame, che il testo delle Linee Guida richiama norme che non sono ancora state emanate:

- Decreto interministeriale del Ministero della Salute, e degli altri ministeri interessati, applicativo dell'art. 5 del decreto legislativo 66/2017 novellato (già sopra menzionato);
- Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni, come precisato dall'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 66/2017 novellato.

* *

Per quanto riguarda gli **allegati C** e **C1** non si evidenziano ulteriori suggerimenti o modifiche da apportare.

* *

Il CSPI, consapevole dell'estrema importanza di dare piena attuazione alle disposizioni in materia di inclusione previste dal decreto legislativo 66/2017 novellato e alla luce delle numerose criticità evidenziate nel testo del parere, chiede che siano accolte le proposte di modifica indicate come condizione per potersi esprimere favorevolmente.

Qualora ciò non fosse possibile a causa della ristrettezza dei tempi, il CSPI ritiene opportuno suggerire il differimento dell'emanazione del decreto al fine di migliorare le misure ivi contenute e attivare le necessarie azioni di supporto.